

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2660

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BIASCI, BACCARINI, BRUNI, CANCIAN, CASTELLOTTI, FRANCESCO FERRARI, FORTUNATO, FRASSON, GELPI, CAROLI, IODICE, IANNUZZI, LUCCHESI, MASTRANZO, RICCIUTI, RANDAZZO, LUIGI RINALDI, SANTONASTASO, SARTORIS, TASSONE, TISCAR, ZAMPIERI, ZOPPI**

Modifica all'articolo 15 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, concernente gli stabilimenti termali gestiti dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)

*Presentata il 13 maggio 1993*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il quadro legislativo in cui si collocano le risorse termali nazionali, soprattutto quelle degli stabilimenti gestiti dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), risulta essere piuttosto problematico e pieno di incertezze.

Per chiarezza di esposizione si ritiene utile tracciare un succinto *excursus* relativo alle vicende legislative della gestione degli stabilimenti termali dell'ente previdenziale.

La legge 28 dicembre 1978, n. 833, tra le varie disposizioni, si era occupata anche del riordino dell'attività inerente alle prestazioni balneo-termali all'interno del Servizio sanitario nazionale.

Di conseguenza anche le terapie che venivano effettuate negli stabilimenti del-

l'INPS avrebbero dovuto essere assorbite dal Servizio sanitario nazionale unitamente agli immobili ed alle strutture.

Con la legge finanziaria del 1992 (legge 30 dicembre 1991, n. 412), e precisamente attraverso il disposto dell'articolo 15, si modificò il precedente dettato.

In base a questa norma si stabilì infatti che gli stabilimenti termali venivano « riacquisiti al patrimonio immobiliare dell'Istituto, il quale li conferisce in capitale a società per azioni appositamente costituite, che provvederanno alla loro gestione sulla base di criteri di economicità e di efficienza. A tali fini l'Istituto può cedere a privati quote di partecipazione alle predette società, cui deve, comunque, essere assicurata la partecipazione, a titolo gratuito, della regione e

del comune nel cui territorio è ubicato lo stabilimento termale ».

Questa determinazione, per ovvi motivi di carattere economico, ha allontanato i privati che pure si erano mostrati disponibili ed interessati a partecipare alla gestione delle attività in virtù delle grandi opportunità legate al sistema termale moderno ed a tutto l'indotto ad esso connesso.

Sta di fatto che le società per azioni non sono nate e gli stabilimenti a gestione diretta INPS, aperti solo pochi mesi, formalmente, nell'anno 1992, con pochi invii ed a costi unitari astronomici, per il 1993 rischiano di non aprire nemmeno.

La chiusura degli stabilimenti determinerebbe la rottura di una tradizione e di una continuità poi difficilmente recupera-

bile, oltre al rapido degrado delle strutture.

La presente proposta di legge intende inserirsi in questo carente e contraddittorio panorama legislativo con l'intento di integrare quanto previsto dall'articolo 15 della citata legge n. 412 del 1991, ricorrendo tutte le condizioni perchè ciò possa realizzarsi.

D'altra parte l'istituto stesso, fin dall'entrata in vigore della citata legge n. 412 del 1991, si è adoperato in questo senso.

Con questa proposta di legge si consente all'INPS, mantenendo la titolarità degli immobili e della concessione dello sfruttamento minerario, di poter costituire delle società per azioni cui demandare la gestione dell'attività termale.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 15 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, è inserito il seguente:

« 1-*bis*. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, l'INPS può costituire, ai sensi dell'articolo 20 della legge 9 marzo 1989, n. 88, apposite società per azioni cui affidare la gestione degli stabilimenti termali. I comuni, le province e le regioni ove hanno sede gli stabilimenti termali possono partecipare come azionisti alle suddette società. Il personale di ruolo presso gli stabilimenti termali può optare tra il mantenimento del rapporto d'impiego con l'INPS e il trasferimento alle società. L'opzione può essere esercitata entro novanta giorni dalla data di costituzione della società. ».